

N. 04524/2013REG.PROV.COLL.

N. 05718/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 5718 del 2013, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Brignolo Gorla, con domicilio eletto presso il
Consiglio di Stato, ufficio di segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno Questura della Provincia di Grosseto, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; ;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00886/2013, resa tra le
parti, concernente diniego del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e
udito per il Ministero appellante l' avvocato dello Stato Barbieri ;

Data avviso alle parti presenti in udienza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto:

- che il provvedimento di diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno CE segue al
riscontro di condanna a quattro anni di reclusione, oltre pene accessorie, per reato inerente al
traffico di sostanze stupefacenti;

- che l'art. 4 comma 3, del t.u. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, riconduce a detto precedente penale efficacia di per sé interdittiva all'ingresso e della permanenza di Italia, con giudizio di disvalore *ex lege* in relazione agli interessi di rilievo pubblico presidiati, che non richiede specifica valutazione caso per caso degli estremi di pericolosità sociale;

- che, sotto ulteriore profilo, la commissione di reato contemplato dall'art 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - per di più da parte di soggetto già beneficiario di regolare titolo di soggiorno in Italia - è di per sé espressione dell'insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale, ove si consideri il danno alla comunità derivante dall'incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti ed il connesso collegamento di chi è a ciò dedito con le associazioni criminali che controllano il traffico illecito;

- che il Questore ha, al riguardo, specificatamente apprezzato gli estremi di pericolosità sociale dello straniero, con valutazione non sindacabile nel merito e che non si configura irragionevole o sproporzionata rispetto ai fini perseguiti di tutela delle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica;

- che detta conclusione non recede a fronte della valutazione del magistrato di sorveglianza sull'assenza di *periculum* ai fini della concessione dell'espiazione della pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale;

- che il su riferito giudizio opera nel più ristretto ambito dell'esecuzione della pena, con i relativi controlli, e non può essere assunto a termine di raffronto della valutazione del Questore che investe il grado di inserimento dello straniero nel contesto sociale ed il riscontro di una condotta ispirata all'osservanza delle leggi dello Stato e delle comune regole di convivenza civile;

- che, in presenza della costituzione solo formale dell'Amministrazione, spese ed onorari relativi al presente grado di giudizio possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Nocelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)